








Istituto Superiore di Sanità



Ministero della Salute



# L'accesso alle cure della persona straniera: indicazioni operative



a cura di

Anna Maria Luzi, Gaetano Mario Pasqualino,  
Lucia Pugliese, Matteo Schwarz, Barbara Sulgoi





Istituto Superiore di Sanità



*Ministero della Salute*

In ricordo della dott.ssa *Marcela Bulcu*  
Mediatore linguistico-culturale

## **L'accesso alle cure della persona straniera: indicazioni operative**

a cura di (in ordine alfabetico)

Anna Maria Luzi<sup>1</sup>, Gaetano Mario Pasqualino<sup>2</sup>,

Lucia Pugliese<sup>1</sup>, Matteo Schwarz<sup>1</sup>, Barbara Suligoj<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie ed Immunomediate, ISS*

<sup>2</sup>*Avvocato del Foro di Palermo, esperto in Diritto dell'Immigrazione, Palermo*

Roma 2013

Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute

**L'accesso alle cure della persona straniera: indicazioni operative.**

A cura di A.M. Luzi, G.M. Pasqualino, L. Pugliese, M. Schwarz, B. Suligoi. 2013, viii, 58 p.

In uno scenario dominato da crescenti flussi migratori è quanto mai necessario fornire agli operatori socio-sanitari e ai mediatori linguistico-culturali, strumenti di intervento volti ad assicurare una risposta efficace al bisogno di tutela della salute della persona straniera. Tale considerazione ha spinto un gruppo di ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e di esperti legali, in collaborazione con il Ministero della Salute e con gli specialisti in editoria scientifica e grafica del Settore Attività Editoriali dell'ISS, a stilare una guida operativa sull'accesso alle cure dei migranti. L'impulso alla realizzazione del lavoro è stato fornito dalla conclusione dell'Accordo Stato-Regioni (anno 2013), con cui si è voluto assicurare, sull'intero territorio nazionale, la parità di trattamento della persona straniera sotto il duplice profilo dell'assistenza sanitaria e dell'accesso alle cure per i soggetti più vulnerabili.  
*Parole chiave:* diritto, salute, migranti

Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute

**Access to treatment for immigrant: practical indications.**

Edited by A.M. Luzi, G.M. Pasqualino, L. Pugliese, M. Schwarz, B. Suligoi. 2013, viii, 58 p.

In a scenario dominated by a constant movement of individuals, it is more necessary than ever to provide social workers and cultural linguistic mediators with intervention tools, in order to ensure an effective response to the health needs of immigrants. This consideration has prompted a group of researchers from the Italian National Institute of Health (ISS), and legal experts, in collaboration with the Ministry of Health and with experts in scientific publishing and graphics of the ISS Publishing Unit, to draw up the guide: "Access to treatment for immigrant: practical indications". The initiative for the drawing up of this work was provided by the conclusion of the State-Regions Agreement (year 2013), which was intended to ensure, for the first time in the context of an agreement between the State and the local institutions, equal treatment across the whole national territory for all citizens and foreign people, from both viewpoints of healthcare and access to care for the most vulnerable subjects.  
*Key words:* rights, health, migrants

*Si ringraziano i mediatori linguistico-culturali, gli operatori socio-sanitari e i rappresentanti della società civile che ogni giorno, nel nostro Paese, si impegnano per il rispetto del diritto alla salute della persona straniera.*

Citare questo documento come segue:

Luzi AM, Pasqualino GM, Pugliese L, et al. L'accesso alle cure della persona straniera: indicazioni operative. *Not Ist Super Sanità* 2013;26(3, Suppl. 1):3-58.

---

Supplemento al *Notiziario dell'Istituto Superiore di Sanità*

a cura del Settore Attività Editoriali

Redattore capo: Paola De Castro

Redazione: Anna Maria Rossi, Giovanna Morini

Progetto grafico: Cosimo Marino Curianò

Impaginazione grafica: Giovanna Morini



**II.**  
*Accesso ai servizi socio-sanitari  
e di assistenza della persona straniera  
non regolarmente soggiornante*





## Costituzione Italiana

### Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività...

### DLvo 286/98, art. 35, comma 3

Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, con particolare riguardo alla profilassi, alla diagnosi e alla cura delle malattie infettive.

Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Sent. n. 20561/2006 Cassazione civile, sez. I, 24 gennaio 2008, n. 1531 Cons. di Stato, Sent. n. 5286/2011 Cons. di Stato, Sentenza n. 4863/2010

La Giurisprudenza ha ripetutamente affermato che devono ritenersi garantite tutte le prestazioni essenziali per la vita della persona straniera, ritenendo prevalente il valore universale e costituzionale della salute rispetto all'interesse dello Stato a espellere dal territorio nazionale il migrante privo del permesso di soggiorno.

## Il permesso di soggiorno

L'assenza del permesso di soggiorno limita i diritti della persona straniera, considerato che la mancata osservanza della normativa che regola l'ingresso e la permanenza in Italia esclude, di per sé, la facoltà di svolgere ulteriori attività. Risultano precluse, in particolare, la possibilità di sottoscrivere un contratto di lavoro, di sottoscrivere un contratto di locazione, di svolgere attività di lavoro autonomo, di iscriversi a un corso di studi, ecc. (vedi p. 9).





L'assenza del permesso di soggiorno, invece, non preclude alle persone straniere di ricevere, nei presidi pubblici e accreditati di ogni ASL, le seguenti prestazioni:

- **cure ospedaliere urgenti ed essenziali**, ancorché continuative, comprese quelle erogate in regime di day hospital e pronto soccorso;
- **cure ambulatoriali urgenti ed essenziali**, ancorché continuative per malattia e infortunio, compresi i programmi di medicina preventiva e di riabilitazione post-infortunistica, gli interventi di riduzione e prevenzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio, nonché i programmi di tutela della salute mentale.

Per **cure urgenti** si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona.

Per **cure essenziali** si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).

#### ASPETTI RILEVANTI

**Il requisito dell'urgenza o dell'essenzialità deve essere attestato sulla documentazione clinica e su tutte le eventuali richieste di prestazioni.**

In forza del principio di continuità delle cure urgenti ed essenziali devono, inoltre, ritenersi assicurati il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento morboso (Circ. Ministero della Sanità n. 5, 24 marzo 2000);

- **prestazioni minime essenziali**, quali i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

In particolare, sono garantiti:

- a) tutela sociale della gravidanza e maternità compreso l'accesso ai consultori familiari, a parità di condizioni con le cittadine italiane (Legge 405/1975, Legge 194/1978, DM Ministero della Sanità, 6 marzo 1995 e successive modificazioni e integrazioni - Decreto sostituito dal DM Ministero della Sanità, 10 settembre 1998);
- b) tutela della salute del minore (Convenzione ONU, 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con Legge 176/1991);
- c) vaccinazioni previste dai piani sanitari;
- d) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

Sono considerate a carattere preventivo anche le prestazioni erogate dai Servizi per le Tossicodipendenze (Ser.T) (Circ. Ministero della Sanità, 24 marzo 2000, Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR 309/1990) e le prestazioni nei confronti di soggetti con HIV.

## Codice STP (Straniero Temporaneamente Presente)

Agli stranieri irregolarmente presenti, in sede di prima erogazione dell'assistenza, deve essere attribuito un codice regionale individuale di accesso a sigla **STP** (Straniero Temporaneamente Presente), riconosciuto su tutto il territorio nazionale. Detto codice identifica la persona migrante anche per il rimborso delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate. La struttura sanitaria deve procedere, in assenza di documenti di identità, alla registrazione delle generalità fornite dall'assistito (Circ. Ministero della Sanità n. 5, 24 marzo 2000).

Il rilascio del codice **STP** ha validità semestrale ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale.





Al momento dell'assegnazione del codice **STP**, se il destinatario della prestazione è indigente bisogna far sottoscrivere "l'autocertificazione di indigenza" (vedi *Modello di dichiarazione indigenza*, p. 55).

L'esonero dalla partecipazione alla spesa va applicato in tutti i casi (elenco completo in Allegato 12 al DM Ministero dell'Economia, 17 marzo 2008), così come si applica per i cittadini italiani.

Anche la dichiarazione di indigenza, come il codice **STP**, ha validità semestrale, ma non è rinnovabile. Pertanto, allo scadere del semestre, lo straniero, qualora intenda permanere sul territorio italiano, dovrà sottoscrivere un'ulteriore dichiarazione.

In analogia a quanto previsto per i cittadini italiani, gli **STP** sono completamente esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per quanto riguarda:

- ricoveri ospedalieri urgenti;
- prestazioni ambulatoriali urgenti ad accesso diretto (pronto soccorso, guardia medica, ecc.);
- visite medico-generiche in strutture pubbliche;
- interventi di prevenzione delle malattie e profilassi finalizzati alla tutela della salute pubblica;
- vaccinazioni obbligatorie;
- prestazioni previste nei protocolli della maternità;
- prestazioni a tutela dell'infanzia;
- soggetti con malattie croniche e invalidanti, nonché con malattie rare; in questo caso il codice di esenzione sarà indicato, a cura del medico prescrivente, nell'apposita casella dedicata alle esenzioni (vedi *Richieste di prestazione sanitaria*, p. 49).

#### ASPETTI RILEVANTI

Il **codice STP** deve essere rilasciato anche in assenza di passaporto o di altri documenti.

## ASPETTI RILEVANTI

Le persone straniere per le quali sia stata presentata dichiarazione di emersione (regolarizzazione ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno - DLvo n. 109/2012) possono essere iscritte all'SSN. In caso di assenza del codice fiscale sarà attribuito un codice **STP**, ma senza le limitazioni degli irregolari. In tal caso, l'unico documento che il migrante può esibire è una ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di emersione (vedi *Ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare*, p. 54) unitamente a un valido documento di riconoscimento (passaporto). Circ. Ministero dell'Interno, prot. n. 56675, 26 ottobre 2012.

### Autocertificazione stato di indigenza

È previsto l'esonero dalla partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le prestazioni ambulatoriali urgenti o comunque essenziali ai cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti.

Il codice di esenzione (**X01**) vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata (vedi *Richieste di prestazione sanitaria*, p. 49).

Lo straniero irregolarmente soggiornante può autocertificare la propria indigenza e dichiarare il luogo in cui dimora (vedi *Modello di dichiarazione indigenza*, p. 55).

### Divieto di segnalazione

L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno **non deve comportare** alcun tipo di segnalazione all'autorità (DLvo 286/98, art. 5, comma 5). Il divieto di segnalazione deve






ritenersi prevalente, inoltre, al reato di soggiorno illegale e al conseguente obbligo di denuncia (DLvo 286/98, art. 10 bis).

La struttura sanitaria deve procedere, **anche in assenza di documenti di identità**, alla registrazione delle generalità fornite dall'assistito (Circ. Ministero della Sanità n. 5, 24 marzo 2000; Circ. Ministero dell'Interno n. 12, 27 novembre 2009).

L'accesso alle strutture sanitarie dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno **non può comportare segnalazione** all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano (DLvo 286/98, art. 35, comma 5).



## DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

### **1. Una persona extracomunitaria HIV-positiva, priva del permesso di soggiorno, può accedere alle cure e allo stesso tempo richiedere un permesso di soggiorno?**

Sì. Il trattamento farmacologico necessario per contrastare la sieropositività al virus dell'HIV è assicurato a tutti, in quanto prestazione minima ed essenziale, nell'ambito dei programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono considerate a carattere preventivo, infatti, anche le prestazioni erogate dai Ser.T e le prestazioni nei confronti di soggetti HIV positivi. In ordine al permesso di soggiorno sarebbe opportuno richiedere alla Questura territorialmente competente (dove si ha la residenza, il domicilio o la dimora) il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari o per cure mediche, allegando idonea certificazione medica comprovante la terapia farmacologica intrapresa.

## **2. Il lavoratore extracomunitario in attesa di regolarizzazione, ai sensi del DLvo n. 109/2012, ha diritto all'assistenza sanitaria?**

Sì. I cittadini stranieri in attesa dell'esito della procedura di emersione (regolarizzazione - DLvo n. 109/2012) possono essere iscritti all'SSN. In caso di assenza del codice fiscale sarà attribuito un codice **STP** (Straniero Temporaneamente Presente), ma senza le limitazioni degli irregolari. In tal caso, l'unico documento che il migrante può esibire è una ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di emersione (vedi p. 54) unitamente a un valido documento di riconoscimento (passaporto) - Ministero dell'Interno, Circ. prot. n. 56675, 26 ottobre 2012.

## **3. Si presenta in ambulatorio una persona extracomunitaria priva del permesso di soggiorno, che necessita di cure urgenti e indifferibili. Si possono somministrare le necessarie cure mediche e farmacologiche in assenza del codice fiscale?**

Sì. Agli stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati di ogni ASL, le cure ospedaliere e ambulatoriali urgenti ed essenziali ancorché continuative.

La mancanza del codice fiscale, inoltre, è da ritenersi superabile con l'attribuzione di un codice regionale individuale di accesso a sigla **STP** riconosciuto su tutto il territorio nazionale e che identifica l'assistito anche per il rimborso delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate.

